

Tribunale di Mantova, Sezione Lavoro

Trascrizione in forma anonimizzata. Sono stati omissi il nome della parte ricorrente, i nominativi dei difensori e dei funzionari del Ministero, gli istituti scolastici, i numeri di ruolo e di sentenza e gli importi liquidati a titolo di compenso. Il testo non e' l'originale firmato digitalmente.

R.G. [OMISSIS]

TRIBUNALE ORDINARIO di MANTOVA

LAVORO

VERBALE DELLA CAUSA DA REMOTO

tra

[OMISSIS] con l'avv. RESTINA GENEROSO YURI

Contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO con la dott.ssa [OMISSIS]

Oggi 24/07/2024 è comparso da remoto l'avv. Restina il quale si riporta al ricorso e insiste per

l'accoglimento delle conclusioni rassegnate e dichiara di rinunciare alla lettura del dispositivo .

Il giudice si ritira in camera di consiglio

Terminata la camera di consiglio il giudice decide la causa dando immediata lettura del dispositivo

e della contestuale motivazione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE di MANTOVA

SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Simona Gerola , ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. [OMISSIS] promossa da:

[OMISSIS] rappresentata e difesa dall'Avv. Generoso Yuri Restina

RICORRENTE

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE e DEL MERITO difeso e rappresentato ex art. 417 bis

cpc dalla dott.ssa [OMISSIS] e dalla dott.ssa . [OMISSIS]

RESISTENTE

CONCLUSIONI

CONCLUSIONI: come in atti

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso ex art. 414 c.p.c. [OMISSIS] conveniva avanti al Tribunale di

Mantova il MIUR per ottenere il riconoscimento del diritto di godere della cd carta docenti.

Il procuratore della parte ricorrente esponeva che [OMISSIS] è docente

attualmente di ruolo che nel corso degli anni passati ha prestato servizio di insegnamento nella scuola statale con contratti a tempo determinato di durata annuale, fino al termine delle attività didattiche o fino al termine delle lezioni e che , segnatamente è stata destinataria di incarichi a tempo determinato per gli anni scolastici 2016/2017,2018/2019 e 2020/21 e non ha mai potuto fruire della cd. Carta elettronica prevista dalla legge 107/2015 e dal DPCM 32313/2015.

Tanto premesso eccepiva, con ampie e argomentate motivazioni , la illegittimità del mancato riconoscimento della Carta elettronica al personale non di ruolo per violazione del principio di non discriminazione in relazione alla riconducibilità del beneficio economico di euro 500,00 annui per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, nell'ambito delle condizioni di impiego di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla direttiva 1999/70 nonché la violazione dell'art. 14 della CDFUE, dell'art. 10 della Carta Sociale Europea e della clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla direttiva 1999/70

Invocava pronunce di merito , del C.d.S e della CGUE e concludeva chiedendo la condanna del MIM all'attribuzione del beneficio ad essa spettante

Costitutosi in giudizio il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha eccepito preliminarmente la parziale prescrizione quinquennale da calcolarsi a ritroso dalla data di notificazione del ricorso Nel merito ha eccepito l'infondatezza della domanda e la legittimità del comportamento assunto dal Ministero evidenziando, in sostanza e in estrema sintesi , che il differente regime appare giustificato dalla diversa disciplina dei docenti di ruolo rispetto a quella dei c.d. precari e che in ogni caso il meccanismo della carta docenti non prevede l'erogazione di una somma di denaro tout court ma un vincolo al relativo utilizzo.

Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso

La causa , istruita sulla documentazione versata in causa dalle parti , all'odierna udienza veniva discussa e decisa .

La domanda è fondata come statuito , a quanto consta, dalla unanime giurisprudenza di merito con condivisibili argomentazioni che saranno qui richiamate ex art. 118 d.a. c.p.c.

Appare opportuno prendere le mosse dal quadro normativo di riferimento.

L'art. 35 della Costituzione prevede che “La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro”, con ciò, quindi, attribuendo rilevanza costituzionale alla formazione dei lavoratori.

Il C.C.N.L. Scuola, inoltre, attribuisce rilievo centrale alla formazione dei docenti, disponendo, all'art. 63, rubricato “Formazione in Servizio”, che “1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno

agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane.

L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti.

Conformemente all'Intesa sottoscritta il 27 giugno 2007 tra il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e le Confederazioni sindacali, verrà promossa, con particolare riferimento ai processi d'innovazione, mediante contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo. 2. Per garantire le attività formative di cui al presente articolo l'Amministrazione utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie. (...).

Il successivo art. 64 del medesimo C.C.N.L., rubricato "Fruizione del diritto alla formazione", prevede che "1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità".

La clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999, attuato dalla Direttiva 1999/70/CE del 28.6.1999, al punto 1 prevede: "Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive"; in particolare, al punto 4 della clausola si dispone che: "I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive".

L'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 13.07.2015 di riforma della scuola (cd. "Buona Scuola") prevede che: "Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di

qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.

Nel dare attuazione alla previsione normativa si è previsto, all’art . 2 del D.P.C.M. n. 32313 del 23.09.2015, che i destinatari della carta docenti siano “I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova” , con ciò, quindi, escludendo i docenti assunti con contratto a tempo determinato.

Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, appare evidente, già dalla lettura in sequenza delle disposizioni appena richiamate, che: a) la Carta Docenti costituisce uno strumento destinato a favorire la formazione dei docenti; b) la formazione costituisce elemento essenziale nell’attività lavorativa dei docenti, senza che rilevi, in questa prospettiva, la distinzione tra docenti assunti a tempo indeterminato e determinato.

Nel dare attuazione al disposto della legge n. 107/2015, che ha introdotto la “Carta Docenti”, si è scelto di riconoscere tale strumento solo ai docenti assunti a tempo indeterminato, dando luogo, in questo modo, a una evidente disparità di trattamento a danno dei docenti assunti a tempo determinato, senza che ciò trovi alcun tipo di giustificazione, considerata la omogeneità della prestazione lavorativa svolta – peraltro di rilevanza centrale e costituzionale in quanto tesa allo sviluppo della formazione e dell’istruzione del corpo docenti e, quindi, tramite esso, della popolazione – e l’identità della finalità di formazione del personale docente che, quindi, non può che essere comune a tutti i docenti, indipendentemente dalle relative modalità di assunzione.

Peraltro, la scelta effettuata appare ancora più irragionevole se si considera che sono stati inclusi nei destinatari della “Carta Docente” anche docenti assunti con contratto a tempo parziale – che, quindi, almeno astrattamente, potrebbero svolgere un numero di ore inferiore a quello di docenti assunti a tempo determinato ma con contratto a tempo pieno -, nonché docenti in periodo di prova e, quindi, come tali, non ancora inseriti a tutti gli effetti nell’organico ministeriale.

Ne consegue, quindi, l’illegittimità della determinazione assunta con il d.P.C.M. n. 32313/2015 nella parte in cui ha escluso dai destinatari dell’attribuzione della Carta Docenti i docenti assunti con contratto a tempo determinato.

Tale conclusione, come anticipato , ha trovato riscontro in rilevanti decisioni giurisprudenziali,

emesse sia in ambito interno che comunitario.

E così con la sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022, il Consiglio di Stato ha riformato la decisione del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Sezione Terza Bis, che con sentenza n. 7799/2016 del 7 luglio 2016 aveva respinto il ricorso proposto per l'annullamento della nota del M.I.U.R. n. 15219 del 15 ottobre 2015, nella parte in cui specificava che la "Carta del docente" e i relativi € 500,00 annui erano assegnati ai soli docenti di ruolo e non anche ai docenti con contratto a tempo determinato, nonché dell'art. 2 del d.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015.

Più specificamente, il Consiglio di Stato, in riforma della decisione del TAR Lazio, ha affermato che la scelta del Ministero di escludere dal beneficio della Carta Docenti il personale con contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97 Cost, distaccandosi quindi dall'idea di un sistema di formazione a "doppia trazione" tra docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta e docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico.

Ancora più recentemente della questione è stata investita la Corte di Giustizia Europea che, con ordinanza del 18 maggio 2022, chiamata a pronunciarsi della questione concernente la compatibilità con la normativa comunitaria della disposizione di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 107/2015 con la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE, ha affermato che la stessa deve essere interpretata nel senso che "(...) osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell'Istruzione, e non anche al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di € 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti".

Vi è da aggiungere che in data 27.10.2023 la Corte di Cassazione ha deciso sul rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Taranto con ordinanza 24 aprile 2023 ed ha confermato la bontà del percorso argomentativo sopra illustrato enunciando i seguenti principi di diritto:

1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero.

2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015

non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.

3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.

4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica; la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.

Quanto al fatto che la Carta Docenti sia stata concepita come uno strumento vincolato, che consente l'acquisto di libri e altri strumenti per la formazione del docente, si osserva che la parte ricorrente ha chiesto la condanna del MIM all'attribuzione del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la "carta elettronica" e, pertanto, ogni disquisizione ed eccezione del MIUR perde valore

Il diritto alla carta docenti però si è prescritto per gli anni scolastici 2016/2017 e 2018/2019 in quanto il primo atto interruttivo è stato notificato dalla ricorrente al MIM nel gennaio del 2024

Alla luce di quanto sopra, considerato che è documentato e non contestato lo svolgimento dell'attività di docente per il periodo prospettato in ricorso, considerato che la parte ricorrente non è fuoriuscita dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per

cancellazione dalle graduatorie per le supplenze essendo attualmente in servizio un istituto scolastico della provincia di Mantova, la domanda va accolta nei limiti della prescrizione e va dichiarato il diritto di [OMISSIS] a ottenere il beneficio economico della cd. "Carta del docente" e, quindi, del relativo bonus di € 500 per l'anno scolastico 2020/2021 , con conseguente condanna del Ministero dell'Istruzione e del merito a mettere a disposizione della parte ricorrente l'importo di € 500,00 tramite il sistema della Carta elettronica

Le spese di lite, liquidate così come in dispositivo facendo applicazione dei valori previsti per lo scaglione di riferimento dal D.M. n. 55/14, aggiornati da ultimo dal D.M. n. 147 del 13.8.2022, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando , ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:

dichiara il diritto di [OMISSIS] di usufruire del beneficio economico di € 500

per l'anno scolastico 2020/21 e relativo alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente e condanna il Ministero convenuto a mettere a disposizione della parte ricorrente l'importo di euro 500,00 tramite il sistema della Carta elettronica;

condanna il MIM alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte ricorrente che liquida in complessivi euro [OMISSIS] , oltre rimb. forf. , IVA e CPA di legge con distrazione a favore del procuratore antistatario

Così' deciso in Mantova , il 24.7.2024

Il giudice

Dott. Simona Gerola